



Comune di Morlupo

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE n. 76/2026 del 03.06.2026

PREVENZIONE INCENDI ANNO 2026

IL SINDACO

CONSIDERATO che in concomitanza dell'arrivo della stagione estiva, le elevate temperature, spesso accompagnate da intensa ventilazione, comportano un notevole rischio per l'insorgere di incendi;

RITENUTO doveroso sottolineare l'esigenza di una intensificazione delle attività di prevenzione generale contro tale rischio;

CONSIDERATO che le intense piogge primaverili stanno favorendo la crescita della vegetazione spontanea su tutto il territorio;

PRESO ATTO CHE:

- la presenza di siepi e piante sporgenti dagli argini delle strade aumenta notevolmente il potenziale pericolo di innesco di incendi;
- occorre prevenire tali situazioni intimando la pulizia dei terreni adiacenti le strade pubbliche e vietando accensioni di fuochi all'aperto;
- l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul Territorio Comunale;
- ai sensi dell'art. 65 della L.R. n.39/2002, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali, dall'inizio di Maggio a fine Ottobre;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare con la nota n. 1547 del 04.06.2025, e della nota della Regione Lazio prot.U622201 del 12.06.2025, rubricato al nostro prot. con n. 12843 del 17.06.2025, con la quale si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2025, su tutto il territorio della Regione Lazio;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 avente per oggetto: "Norme in materia di ambiente";

VISTA la L.R. n. 2/2014 che istituisce l'" Agenzia Regionale di Protezione Civile"



Comune di Morlupo

Città Metropolitana di Roma Capitale

VISTO l'art. 16 c.1 del D. Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione Civile;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana n. 30 del 31/07/2019;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 comma 5, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari e/o possessori delle aree e dei luoghi del centro urbano e dei terreni di campagna incolti, di provvedere all'eliminazione delle sterpaglie, della fitta vegetazione e dei rifiuti presenti sugli stessi, **entro il 15 Giugno** c.a. e di mantenerli comunque sempre puliti, al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitari, durante tutto il periodo estivo.
- 2) A tutti i proprietari /conduttori di terreni ricadenti nel territorio Comunale di effettuare l'estirpazione di erbacce, arbusti e quant'altro possa essere causa di potenziali incendi, effettuando anche il taglio, la sistemazione e la pulizia di siepi e rami prospicienti le strade pubbliche.
- 3) Il divieto, durante il **periodo compreso tra il 15 Giugno c.a. ed il 15 Ottobre c.a.**, nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, di accendere fuochi all'aperto e di compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
- 4) Il divieto, in detto periodo, su tutto il Territorio Comunale, di bruciare nei campi, anche quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Regionali e comunque lungo le arterie principali.
- 5) In deroga alle precedenti disposizioni l'uso del fuoco è consentito per i casi elencati ai sensi dell'art. 92 comma 1 del Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7.
In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:
 - a) Perimetrazione per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
 - a. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito.
 - b. terreni coltivati a cereali
 - c. terreni incolti.
 - b) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. n. 61/ 1974) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito, per una profondità di almeno 5 metri.



Comune di Morlupo

Città Metropolitana di Roma Capitale

- c) Ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. 19.09.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.

RENDE NOTO CHE

- I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite;
- Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle Autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento;
- Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, è soggetto, secondo il caso e la fattispecie, alle sanzioni amministrative previste dalle seguenti leggi: D.lgs. 152/200; art. 10 della L. 353/2000 (minimo Euro 1.032,91 - massimo Euro 10.329,14); L.R. 39/2002 e Reg. di Attuazione n. 7/2005; Reg. di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31-07-2019 e successive modificazioni che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 300.00;.

Il Comando della Polizia Locale di Morlupo, il Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sant'Oreste e il Comando della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale sono incaricati, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, circa la puntuale osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Morlupo e diffusa sul Territorio Comunale affinché la cittadinanza sia debitamente informata.

AVVERSO

Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n.° 241/1990 successivamente modificata dalla Legge n.° 15/2005 è ammesso ricorso entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla data di notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, in alternativa entro 120 giorni (centoventi giorni) dalla data di notificazione al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Ing. Ettore Iacomussi



Piazza del Municipio, 1
00067 Morlupo (Roma)

Tel. 06901951 — Fax 0690195353

Email: info@comune.morlupo.roma.it
PEC: info@pec.morlupo.eu

www.comune.morlupo.roma.it

